AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

N. _____ del Registro di Repertorio

N. _____ del Registro delle Concessioni

ATTO FORMALE AI SENSI DELL'ART. 36 COD. NAV.

Atto formale con il quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, codice fiscale 00093910420, concede a _____ - C.F. _____ - P.IVA _____ corrente in _____ (____), Via _____ n. ____, l'unità immobiliare nell'ambito del manufatto dello Stato iscritto tra le pertinenze demaniali marittime alla partita n. 94 del registro mod. 23/D1 nel Porto di Ancona, con annessi locali accessori ad uso deposito e servizi della superficie di mq. 308,00, porzione di terrazza da adibire a posa tavoli e sedie adiacente al corpo principale per mq. 46,00 e un'area di parcheggio di mq. 20,00, il tutto per complessivi mq. 554,00 ricadente in ambito portuale del Comune di Ancona, in Zona Mandracchio identificate in catasto al foglio 13, particelle 814 e 26 (in corso di aggiornamento), e porzione della particella 874, da destinare ad attività di ristorazione per una durata di anni _____ dal __/__/____ al __/__/____.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____ (duemilaventi_____) il giorno _____ del mese di _____ nella sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, innanzi a me Ufficiale Rogante Dott. _____, Funzionario Coordinatore presso la Direzione Demanio Imprese e Lavoro Portuale dell'Autorità di Sistema Portuale Mare Adriatico Centrale, designato alla ricezione degli atti di concessione dei beni demaniali marittimi, giusta Decreto Presidenziale n. 99/2023 dell'08/05/2023 ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 del Regolamento Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328, sono comparsi in assenza di testimoni per avermi le parti espressamente dispensato;

da una parte

il Dott. Mirco Carloni, nato a _____ (___) il __/__/____ codice fiscale _____, il quale interviene nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, Ente di Diritto Pubblico ai sensi della Legge 28/1/1994, n° 84 e successive modificazioni, con sede in Ancona, Molo S. Maria - Porto, C.F. 00093910420 P.IVA 00093910420, nominato con D.M. n. 142 del 30/06/2026 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e domiciliato per la carica presso la sede dell'ente – nel seguito definita anche "Autorità di Sistema";

e dall'altra

il _____, nato a _____ (___) il __/__/____ codice fiscale _____, il quale interviene nella sua qualità di _____ della società _____ - C.F.

_____ - P.IVA _____ corrente in _____ (____), Via _____ n. ____, iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di _____ – REA n. _____ e domiciliato per la carica presso la sede della società, giusta procura per atto del Notaio _____ rep. _____ Fasc. _____ del __/__/____ registrato in _____ in data __/__/____ al n. _____ serie 1T che si allega al presente atto in copia sotto la lettera A – nel seguito definita anche "Concessionaria"

SI PREMETTE

a) Nell'ambito portuale di Ancona insiste l'edificio demaniale marittimo censito tra le pertinenze demaniali alla partita n. 94 del registro Mod. 23/D1, destinato a Mercato Ittico all'Ingrosso.

b) L'immobile è stato interessato da un significativo intervento di ristrutturazione e riqualificazione promosso da questa Autorità di Sistema Portuale e cofinanziato con fondi europei, finalizzato sia al recupero e alla valorizzazione dell'edificio storico sia all'implementazione di nuove modalità di utilizzo del complesso immobiliare facente capo al Mercato Ittico. In particolare, il progetto è stato concepito per consentire lo svolgimento, accanto alla tradizionale attività mercatale, di ulteriori funzioni compatibili e strettamente connesse al settore della pesca, favorendo al contempo una maggiore integrazione della struttura nel tessuto economico, sociale e culturale della città di Ancona.

c) Gli interventi di ristrutturazione sono stati autorizzati all'esito della Conferenza di Servizi decisoria svolta ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 241/1990, conclusasi con apposita determinazione del 22/12/2020,

acquisita agli atti di questa Autorità al prot. n. 8671 del 30/12/2020, nonché sulla base dell'Intesa Stato-Regione relativa all'accertamento della conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento ai sensi del D.P.R. n. 383/1994, formalizzata con decreto del competente Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, acquisito al prot. n. 14619 del 14/12/2020.

d) A seguito degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione sopra richiamati, il complesso immobiliare risulta attualmente articolato in due distinte componenti funzionali: da un lato, i locali destinati alle attività di commercializzazione del prodotto ittico, costituenti il Mercato Ittico all'Ingrosso; dall'altro, i locali destinati ad attività di ristorazione, comprensivi dei relativi locali accessori e di servizio. Gli interventi di riqualificazione dei locali destinati ad attività di ristorazione sono stati concepiti nell'ambito di una più ampia strategia di valorizzazione del compendio demaniale e della filiera ittica locale, perseguendo, in particolare, i seguenti obiettivi:

- favorire la diversificazione e l'integrazione delle fonti di reddito connesse al comparto della pesca e alle attività economiche ad esso collegate;
- promuovere e valorizzare il prodotto ittico locale, con particolare riferimento al pescato fresco proveniente dalle imbarcazioni operanti nello scalo dorico;
- rafforzare il collegamento tra le attività del mercato ittico e le iniziative di somministrazione e valorizzazione delle produzioni locali;

- contribuire alla riqualificazione e alla rivitalizzazione dell'area portuale attraverso l'insediamento di attività compatibili con la destinazione del compendio e idonee a favorirne la fruizione da parte della collettività;
- promuovere la diffusione della cultura marinara e delle tradizioni legate alla pesca e all'agroalimentare locale, favorendo l'integrazione tra le funzioni produttive del porto e il contesto urbano di riferimento.

e) Con la delibera n. 62 del 28/10/2026, il Comitato di Gestione ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f L. 84/94 ss.mm.ii. ha espresso parere favorevole in ordine all'avvio del procedimento d'ufficio per il rilascio di una concessione demaniale marittima avente ad oggetto un manufatto iscritto tra le pertinenze demaniali marittime alla partita n. 94 registro mod. 23/D1 da destinare a attività di somministrazione di alimenti e bevande presso il Mercato ittico all'ingrosso del Porto di Ancona, così come nel dettaglio specificato nella relazione della Segreteria Tecnico – Operativa;

f) Visto l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sull'albo pretorio - registrato al n. ____/2026 - e sul sito istituzionale di questa Autorità di sistema nonché sull'albo pretorio del Comune e della Capitaneria ove insiste il bene demaniale oggetto di concessione per almeno 45 giorni. L'Avviso sarà altresì pubblicato anche sul Bollettino ufficiale regionale e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

g) Visto il Decreto Presidenziale n. ____ del __/__/____ per aggiudicazione definitiva della procedura di gara avente codice G01112;

h) Vista la nota assunta al prot. _____ in data __/__/____ con cui sono stati trasmessi dalla Società gli adempimenti funzionali al rilascio del titolo concessorio richiesta con la nota prot. n. _____ in data __/__/____;

i) Vista la informativa antimafia attestante la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011, prot. _____Ingresso_____ del __/__/____;

j) Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità contributiva e previdenziale e la regolarità fiscale;

Visti gli atti d'ufficio;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra costituite, della cui identità io Ufficiale Rogante sono personalmente certo, confermano la narrativa che precede e che, in quanto tale, forma parte integrante del presente atto, e convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Recepimento delle premesse

Le premesse e gli allegati, anche laddove non materialmente annessi al presente atto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2 – Oggetto e durata della concessione

Sulla base del presente atto, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale concede a _____ - C.F. _____ - P.IVA _____ corrente in _____ (____), Via _____ n. ____, l'unità immobiliare nell'ambito del manufatto dello Stato iscritto tra le pertinenze demaniali marittime alla partita n. 94 del registro mod. 23/D1 nel Porto di Ancona, con annessi locali accessori ad uso deposito e servizi della superficie di mq. 308,00,

porzione di terrazza da adibire a posa tavoli e sedie adiacente al corpo principale per mq. 46,00 e un'area di parcheggio di mq. 20,00, il tutto per complessivi mq. 554,00 ricadente in ambito portuale del Comune di Ancona, in Zona Mandracchio identificate in catasto al foglio 13, particelle 814 e 26 (in corso di aggiornamento), e porzione della particella 874, da destinare ad attività di ristorazione, come da elaborato tecnico-grafico (allegato n. 1).

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, ha la durata di anni _____ dal __/__/____ al __/__/____.

Art. 3 – Canone di concessione

Il concessionario ha l'obbligo di corrispondere il canone di concessione comprensivo dell'aumento proposto in sede di presentazione dell'Offerta economica e risultante dalla procedura di gara.

La base del canone oggetto della procedura è stata determinata sulla scorta del vigente Regolamento di Amministrazione del demanio marittimo di cui all'Ordinanza n. 134/2025, come da deliberazione del Comitato di Gestione n. 62 del 28/10/2026.

Il canone è stato determinato in ragione dell'autonomia finanziaria riconosciuta alle Autorità di sistema ai sensi dell'art. 10 D.M.19/07/1989 e art. 7 D.L.400/1993.

Al fine di consentire la realizzazione dei lavori necessari alla messa in esercizio della attività di ristorazione, è prevista l'applicazione di un canone annuo ridotto nella misura di € _____ comprensiva del rialzo offerto in sede di gara, fino ad avvenuta conclusione degli stessi.

Sarà altresì prevista la facoltà di estendere l'applicazione del canone ridotto come sopra determinato per un periodo successivo alla conclusione dei lavori e, comunque, per una durata non superiore ai primi tre anni del rapporto concessorio, al fine di agevolare la fase di avvio e consolidamento dell'attività. Tale eventuale misura dovrà essere adeguatamente motivata sulla base delle risultanze del Piano Economico-Finanziario presentato in sede di gara e valutata anche in relazione agli investimenti programmati e agli impegni occupazionali assunti in sede di gara.

Decorso il periodo di applicazione del canone agevolato, e comunque a partire dal quarto anno di concessione, il concessionario sarà tenuto al versamento del canone nella sua misura piena, comprensiva del rialzo offerto in sede di gara, senza ulteriori riduzioni o agevolazioni per un importo pari a _____.

Il canone (sia nella misura piena che in quella agevolata) sarà adeguato annualmente con applicazione del coefficiente di rivalutazione dell'indice ISTAT relativo al corrente anno, in esito a emissione del Decreto Direttoriale previsto dal comma 1 dell'articolo 04 del D.L. 5/10/1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla L. 4/12/1993, n. 494 e ss.mm.ii. e relativa circolare da trasmettersi a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 4 - Rateizzazione del canone

Il canone demaniale dell'importo di cui al punto 3 sarà corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della relativa determina, fatta salva la possibilità di rateizzazione ai sensi dell'art. 43 del Regolamento di Amministrazione

del Demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 134/2025 in n. 6 rate da versarsi entro l'anno solare di riferimento, con applicazione dei previsti interessi di dilazione, e comunque previa richiesta del concessionario.

In caso di mancato pagamento della rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento di quella successiva, il RTI decadrà dal beneficio della dilazione senza obbligo di avviso da parte di questa Amministrazione che provvederà alla immediata riscossione del dovuto a valere sul deposito cauzionale di cui alla lettera d) del successivo art. 5.

Art. 5 – Adempimenti, cauzione e assicurazioni

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto, il Concessionario ha prodotto:

a) Quietanza di avvenuto versamento del canone corrente salvo conguaglio;

b) *In caso di partecipazione alla procedura di un RTI costituendo*, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria come indicata in sede di procedura per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

c) Produzione dell'autorizzazione doganale ai sensi dell'art. 7 allegato 1 D.lgs. 141/2024, così come modificato dal Decreto-legge del 19/02/2026 n. 19 convertito in Legge del 20/04/2026 n. 50, per la vigilanza della linea doganale, laddove prevista;

d) Deposito cauzionale mediante fidejussione assicurativa/bancaria n. _____ , rilasciata da _____ in data __/__/____ dell'importo di € _____, con vincolo a favore di questa Autorità,

a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale, nonché a tutela dell'integrità del bene demaniale e della sua riconsegna in pristino stato per come previsto dall'articolo 44 del vigente Regolamento Demanio (allegato n. 2);

e) Polizza all risk che copra anche i danni da incendio, fulmine, scoppio, terremoto e ogni altro evento calamitoso di massimale pari, per ogni singolo bene, al valore di rimpiazzo con vincolo a favore dell'Autorità di Sistema Portuale. Il concessionario è obbligato a presentare, unitamente alla polizza di cui all'Allegato "Cauzione e Polizze" schema n. 3 del vigente Regolamento Demanio, anche la documentazione tecnica inerente la stima del valore del bene assicurato, effettuata dalla compagnia assicuratrice. (allegato n. 3)

f) Polizza RCT-RCO n. _____ emessa dalla società _____ per l'importo di € 1.000.000,00 unico (allegato n. 4)

g) a garanzia della realizzazione degli investimenti, fideiussione bancaria/polizza assicurativa di importo corrispondente al 20% degli investimenti previsti nel piano degli investimenti. Tale garanzia sarà svincolata, o ridotta nel relativo ammontare, una volta eseguiti gli investimenti proposti, previo sopralluogo e verifica dello stato dei luoghi e del corretto adempimento degli obblighi relativi agli investimenti e relativa documentazione allegata in fase di gara. (allegato n. 5)

h) L'eventuale progetto esecutivo delle opere e relativo computo metrico-estimativo. (allegato n. 6)

i) Quietanza di versamento delle spese di registrazione e di bollo, determinate dall'Adsp,

j) modello D1 per implementazione del SID.

Art. 6 – Investimenti

Il concessionario si impegna alla realizzazione degli investimenti presentati con l'Offerta tecnica (allegato 7) della procedura di gara nel rispetto del Piano Economico Finanziario (allegato 8), del piano degli ammortamenti (allegato 9) e del cronoprogramma (allegato 10).

Art. 7 – Penali

Secondo quanto previsto al punto 14 dall'avviso pubblico è prevista la applicazione delle seguenti penali:

- Penale pari al 20% del canone annuo per la mancata realizzazione degli investimenti di cui al criterio A, rispetto a quelli dichiarati nel PEF e nel relativo cronoprogramma con esclusione di compensazione tra i singoli anni; la penale così determinata sarà applicata, a insindacabile giudizio di questa Autorità, anche con effetto retroattivo, in pendenza di concessione. Tale penale si applica anche in caso di parziale realizzazione degli investimenti dichiarati.
- Penale pari al 10% del canone annuo per il mancato raggiungimento dell'obiettivo occupazionale di cui al criterio E sulla base del piano occupazionale prodotto in sede di offerta, la penale così determinata sarà valida per tutta la durata residua della stessa.

Tutte le eventuali penali si applicheranno all'importo del canone comprensivo della maggiorazione percentuale offerta in sede di procedura comparativa, con aggiornamento annuale in base alle

indicazioni sull'indice ISTAT circolarizzate dal Ministero vigilante.

Le eventuali penali saranno richieste con separato "Atto di accertamento" e dovranno essere versate dal Concessionario nel termine massimo di 30 giorni dalla data di trasmissione a mezzo posta certificata: in mancanza l'Autorità di Sistema Portuale potrà rivalersi sulla cauzione di cui alla lettera d) del precedente art. 5.

Art. 8 - Obblighi e condizioni di gara

Il Concessionario dovrà essere sempre in regola con ogni autorizzazione prevista dalla normativa vigente da rilasciarsi da altre Amministrazioni per l'attività da svolgere, anche con riferimento a quelle relative alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro oltre che in materia sanitaria ed ambientale.

Il Concessionario assume sin d'ora espressamente l'obbligo di manlevare l'Autorità da ogni responsabilità e tenerla indenne da ogni azione che possa essere intentata da terzi in dipendenza della propria attività ed inoltre da ogni richiesta di risarcimento di eventuali danni a cose e/o persone che possono verificarsi durante l'espletamento della propria attività e/o dei propri servizi.

Il concessionario è obbligato ad effettuare le necessarie manutenzioni ordinarie e straordinarie dei beni oggetto della concessione.

Il concessionario dovrà rispettare la ripartizione delle spese per l'utilizzo delle parti comuni con il mercato ittico che saranno oggetto di separata comunicazione.

Il concessionario dovrà rispettare i parametri riportati nel REC (Regolamento Edilizio Comunale) e relativi criteri e procedure relativi al

rilascio di autorizzazioni di somministrazioni di alimenti e bevande.

Si applicano nello specifico gli artt. 17-26 del nuovo regolamento di Amministrazione del demanio approvato con Ordinanza n. 134/2025 sopra richiamato.

A prescindere dalle penali applicate, resta ferma la facoltà dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale di dichiarare la decadenza della futura concessionaria qualora essa ravvisi, anche sulla base del mancato rispetto di quanto dichiarato in sede di procedura comparativa, il mancato proficuo utilizzo della concessione per gli scopi per cui è stata assentita, il mancato pagamento del canone demaniale per n. 1 annualità, nonché negli altri casi di cui all'art. 47 Cod. Nav.

L'aggiudicatario dovrà impegnarsi a presentare la documentazione che sarà richiesta dall'Autorità idonea a dimostrare il rispetto delle dichiarazioni rese in sede di gara relativamente a investimenti, personale, ecc., producendo annualmente relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e degli investimenti previsti secondo quando dichiarato e asseverato in sede di gara. La mancata presentazione, o la presentazione di documentazione ritenuta dalla Autorità non idonea alla oggettiva verifica, potrà dar corso all'applicazione delle penali previste e/o agli altri atti di legge.

Qualora il concessionario, rinunci alla concessione nei primi 24 (ventiquattro) mesi di vigenza della stessa, sarà tenuto al pagamento del canone dovuto per la durata residua della concessione, con il limite massimo di due annualità come stabilite nell'atto di concessione; in caso di mancato adempimento questo Ente provvederà all'escussione della

cauzione.

Il Concessionario riconosce che l'Autorità non assume alcuna responsabilità in ordine alle condizioni geologiche, geotecniche o ambientali del sottosuolo delle aree concesse e che eventuali difformità o criticità rilevate anche successivamente alla consegna dell'area non potranno essere imputate all'Autorità né costituire fonte di pretese risarcitorie.

Art. 9 – Obblighi e responsabilità generali del Concessionario

Il concessionario:

a) Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta il rilascio di nuova concessione su domanda da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le spettanze dovute relative al nuovo periodo della concessione.
b) Non potrà, salvo l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, apportare alcuna modifica ai beni in concessione o installarvi impianti, senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità. Le innovazioni autorizzate, qualora abbiano carattere di inamovibilità, saranno acquisite gratuitamente alla pertinenza demaniale marittima oggetto della concessione, senza alcun diritto a rimborso o compenso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinarne alla Concessionaria la rimozione, a

spese di quest'ultima, alla scadenza della concessione.

c) Dovrà esercitare direttamente la concessione, restando espressamente vietata, sotto pena di decadenza della concessione stessa, qualsiasi forma di cessione a terzi dell'uso dei beni demaniali concessi, anche se a titolo gratuito, fatta salva l'applicazione dell'art. 45 bis Cod. Nav.

d) Non potrà destinare i beni concessi a usi diversi da quelli indicati nel presente atto senza espressa specifica autorizzazione dell'Autorità. Un uso diverso non autorizzato comporterà, oltre alla sanzione della decadenza della concessione, l'applicazione del diverso canone corrispondente all'uso realmente effettuato se superiore.

e) Dovrà mantenere per tutta la durata della concessione la copertura di tutti i rischi connessi all'esercizio della propria attività per danni che possano derivare all'Autorità e ai terzi, compreso il rischio incendio. Resta fermo che la responsabilità civile e penale per danni a persone e cose, derivante dall'esercizio della concessione, è esclusivamente del Concessionario.

f) Dovrà corrispondere a tutte le richieste dell'Autorità per rilevamenti statistici, particolari studi e ricerche, nonché fornire dati e notizie riguardanti la struttura societaria, l'organizzazione tecnico-amministrativa, e in particolare la consistenza del personale, di mezzi e attrezzature, e relative variazioni; dovrà fornire a richiesta copia dei bilanci approvati, riservandosi comunque l'Autorità le opportune verifiche sull'andamento

economico e patrimoniale del Concessionario.

g) Nell'esercizio dei beni concessi dovrà osservare tutte le prescrizioni di legge in materia, con particolare riferimento a quelle di sicurezza sul lavoro, al Codice della Navigazione e relativo Regolamento di Esecuzione, nonché tutte le norme regolamentari e le prescrizioni emanate o in fase di emanazione dall'Autorità di Sistema Portuale e dalle altre Autorità competenti. Si impegna altresì a rispettare il Regolamento di Amministrazione del Demanio emanato dalla Autorità di Sistema Portuale.

h) Dovrà consentire in ogni momento il libero accesso ai beni demaniali oggetto della concessione al personale incaricato dei controlli dall'Autorità, al personale della Capitaneria di Porto, dell'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime, dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni, agli Organi di Polizia nonché ai mezzi di soccorso prestando la massima collaborazione.

i) Dovrà curare la pulizia e il decoro delle parti comuni asservite all'uso della concessione. Nei casi di inosservanza l'Autorità, dopo aver inutilmente intimato al concessionario di provvedere alla pulizia, procederà direttamente allo sgombero ponendo i relativi costi a carico del concessionario.

j) Dovrà assumere su di sé ogni responsabilità e onere in ordine alla corretta gestione dei reflui e delle acque, eventualmente apportando tutti i necessari interventi al bene concesso previo rilascio, ove necessario, di autorizzazione dell'Autorità, e

manlevandola da ogni e qualsiasi responsabilità e/o danno dovesse derivare dalla gestione dello scarico.

k) È direttamente responsabile verso l'Autorità dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione, anche oltre il limite della cauzione prestata, e verso i terzi, per qualsiasi danno derivante dall'esercizio della propria attività;

l) Si obbliga e dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne l'Autorità da ogni pretesa, molestia, azione, danno, o responsabilità che da chiunque potesse derivare alla Autorità stessa per qualsiasi motivo in relazione all'esercizio della presente concessione. In particolare, il concessionario è tenuto a manlevare l'Autorità, e nulla può pretendere da essa, in dipendenza di azioni per danni che da terzi venissero intentate contro l'Autorità stessa o contro il concessionario a seguito della sospensione del servizio eventualmente ordinata dalle competenti Autorità, ove la sospensione sia occasionata da inosservanza dei regolamenti portuali o delle norme emanate dalle stesse Autorità.

m) Si obbliga a uniformarsi alle vigenti norme doganali, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, di sanità ed igiene pubblica, di tutela ambientale e di prevenzione degli infortuni, accettando a tal fine le limitazioni e le obbligazioni ad essa legalmente imposte dall'Autorità o dalle altre Autorità competenti.

n) Si impegna a pagare tutte le spese inerenti la presente licenza, ivi comprese quelle relative ad eventuali utenze varie, raccolta rifiuti e, più in generale, ogni altra spesa di amministrazione e gestione

dei beni assentiti, nonché a pagare gli oneri fiscali connessi alla presente licenza, ed eventuali tributi che colpiscono già al presente o possano colpire in futuro i beni oggetto di concessione.

o) Dovrà apporre idonea cartellonistica (targa) contenente il numero della concessione e il contatto di un responsabile che in caso di incendio o di eventuale altra emergenza in ambito portuale si renda disponibile al fine di collaborare con il personale intervenuto per fronteggiare l'emergenza stessa.

p) Si obbliga, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente, di provvedere alla stipula della polizza assicurativa a copertura dei rischi catastrofali, ai sensi del D.M. n. 18 del 30 gennaio 2025, dandone formale e tempestiva comunicazione a questa Autorità.

Art. 10 - Revoca della concessione

L'Autorità si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione ai sensi e con le modalità previste dall'art. 42 del Codice della Navigazione e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari, anche successive alla data di sottoscrizione del presente atto applicabili.

Il provvedimento di revoca sarà notificato mediante posta certificata, ed avrà effetto dalla data di ricezione così come risultante agli atti; tale preavviso non potrà essere inferiore a 90 giorni, salvo particolare ed eccezionale motivo di pubblico interesse a giudizio discrezionale dell'Autorità.

Art. 11 – Decadenza

L'Autorità si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza della

concessione:

- per mancato uso della concessione stessa per un periodo superiore a sei mesi per fatto imputabile al Concessionario;
- per omesso pagamento del canone annuale stabilito nella presente concessione decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di pagamento dello stesso;
- per inosservanza, anche parziale, degli obblighi stabiliti dalle condizioni generali nonché dalle condizioni speciali indicate nella concessione alle quali è subordinato l'esercizio della concessione stessa;
- negli altri casi stabiliti dall'art. 47 del Cod. Nav. e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari, anche successive alla data di sottoscrizione del presente atto, applicabili.
- condizione risolutiva espressa nel caso di acquisizione postuma di certificazione antimafia di tipo interdittivo, ex D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., ed in quanto tale sarà immediatamente revocata, restando inteso che all'interessato non spetterà alcun indennizzo di sorta.

Art. 12 – Consegna dei beni

Gli spazi demaniali saranno consegnati mediante verbale redatto ai sensi dell'art. 34 del Regolamento di Esecuzione del Cod. Nav.

Art. 13 - Modifiche

Le previsioni del presente atto possono essere modificate in forza di previsioni di legge successive eterointegranti il presente atto e di disposizioni emanate o emanande dall'Autorità di Sistema Portuale.

Per quanto non espressamente contemplato nell'atto di concessione si applicano le disposizioni del Codice della Navigazione e relativo Regolamento, della Legge 28.01.1994, n. 84 e successive modifiche, nonché le altre norme vigenti in materia, e, mancando queste, le disposizioni del Codice Civile.

Art. 14 – Sede - Controversie - Rinvio normativo

Per tutti gli effetti, il Concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio in _____ (____), Via _____ n. ____, presso la propria sede legale e di eleggere il proprio domicilio digitale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: _____, con impegno a comunicare ogni eventuale futura variazione degli stessi all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Autorità di Sistema: segreteria@pec.porto.ancona.it, presso cui l'Autorità di Sistema elegge il proprio domicilio digitale per qualsivoglia comunicazione inerente il presente atto. Per tutte le controversie le parti dichiarano di assoggettarsi alla competenza esclusiva del Foro di Ancona.

Art. 15 - Tutela della privacy

L'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation –GDPR) rende la seguente informativa sulle modalità di trattamento dei dati forniti.
Il Titolare del trattamento è l'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale, con sede in Ancona, Molo Santa Maria s.n.c.
Il Responsabile della Protezione dei Dati è l'Avv. Massimiliano Galeazzi telefono 071/2210265 email: privacy@porto.ancona.it. La finalità del trattamento dei dati conferiti e riportati nelle istanze e nella

documentazione presentate, nonché nel presente Atto Formale è strettamente connessa al procedimento amministrativo cui essi sono destinati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti e/o ritenuti opportuni e/o necessari da espletarsi per la definizione della relativa pratica. I dati potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati saranno comunicati ad Autorità giudiziaria, Ministero dell'Interno/Prefetture, Agenzia delle entrate ed enti previdenziali e diffusi attraverso il sito istituzionale e sul sito Amministrazione Trasparente. Restano salvi i divieti di diffusione e le limitazioni ai trattamenti stabiliti per particolari categorie di dati dall'art. 10 del GDPR. Per quanto non riportato si rinvia all'informativa completa, consultabile e scaricabile al link: https://porto.ancona.it/it/page/133245.

Art. 16 - Spese di registrazione e di bollo, inerenti e conseguenti

Qualsiasi spesa inerente e conseguente il presente Atto è a totale ed esclusivo carico del Concessionario che ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione e di bollo mediante versamento tramite pagoPa.

= = = = = = = = = = = = = = = =

Elenco allegati:

1. Planimetria.
2. Cauzione
3. polizza All Risks.
4. Polizza RCT-RCO.
5. cauzione investimenti.

6. Progetto esecutivo.
7. Offerta tecnica
8. PEF.
9. Piano di ammortamento.
10. Cronoprogramma.

Richiesto io Ufficiale Rogante, omessa la lettura degli allegati a richiesta e su dispensa dei comparenti che dichiarano di averne esatta conoscenza, ho ricevuto e reso pubblico il presente atto, scritto da persona di mia fiducia su supporto informatico non modificabile ai sensi di legge, in n. ___ pagine intere e n. ___ righe della _____, oltre allegati, così come risultanti a video e ne ho data lettura ai comparenti che da me interpellati, prima di sottoscriverlo, hanno dichiarato essere l'atto conforme alla loro volontà e con me Ufficiale Rogante lo sottoscrivono qui in fine con firma digitale i cui certificati si attesta sono in corso di validità.

Firmato:

_____- firmato digitalmente

Dott. Mirco Carloni – firmato digitalmente

L'Ufficiale Rogante – Dott._____ – firmato digitalmente